

L'anno duemilaundici (2011) il giorno del mese di marzo

Tra

Il **Comune di Vimodrone** CF 07430220157 rappresentato dalla Dott.ssa Chiara Alessandra Gregorini, Responsabile del Settore Contratti e Affari Legali in applicazione del decreto sindacale n. 12 del 30/12/2010, in attuazione della propria determinazione n. 118 del 14/03/2011, di seguito denominato " Comune "

e

L'**Avv. Roberto Mattioni** con studio in Vimodrone via Sant'Anna, 39, C.F. 02373720966 di seguito denominato " Avvocato Mattioni "

Premesso che :

- In data 15 Luglio 2010 è pervenuto al protocollo del Comune e acquisito al n. 13561 un ricorso giurisdizionale promosso dal Sig. N.T. con cui viene chiesto al Tribunale di Monza, sezione lavoro, l'accertamento dell'inesistenza/nullità del licenziamento subito nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive, indennità legali e contrattuali non corrisposte, nei confronti in primis della società CGR Costruzioni srl datrice di lavoro e, in solido, ai sensi dell'articolo 1676 c.c. e dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 276/2003 nei confronti di altri soggetti in qualità di committenti, tra cui il Comune di Vimodrone
- La G.C. in data 09/03/2011, con atto n. 41 ha deciso, per tutti i motivi ivi indicati cui si rimanda integralmente, di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Monza sezione lavoro, individuando l'Avvocato Mattioni, dello studio legale Cerchi - Mattioni con sede in Vimodrone via Sant'Anna, 39 Avvocato giuslavorista quale soggetto idoneo cui conferire incarico di rappresentanza e difesa,
- Con atto di determinazione n. 118 del 14/03/2011 è stato conferito l'incarico di rappresentanza e difesa avanti al Tribunale di Monza Sezione Lavoro all'Avv. Mattioni.

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Il Comune come sopra costituito conferma l'Avvocato Mattioni, che accetta, quale rappresentante e difensore del Comune conferendogli l'incarico di rappresentare e difendere il Comune avanti al Tribunale di Monza sezione Lavoro, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di dire, eccepire, dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la migliore difesa del Comune.

L'incarico è limitato alla fase del giudizio restando intesi che il difensore non potrà disporre dei diritti della difesa senza il consenso scritto del Comune.

Art. 2

L'incarico qui affidato inerisce la costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato dal Sig. N.T. avanti al Tribunale di Monza sezione lavoro.

Il compenso è stato quantificato in €. 3.100,00 al lordo di spese presunte, CPA 4% ed IVA 20% a dedursi ritenuta d'acconto 20 % per l'Avvocato Mattioni.

Detto compenso deve intendersi unico per l'intera durata del giudizio, fino a sentenza, anche se vengono rilasciate apposite procure per motivi aggiunti.

Art. 3

Compensi e spese, saranno liquidati e pagati dietro presentazione di regolare parcella analitica soggetta a verifica. Tali importi verranno corrisposti, con costi a carico dell'Avvocato, sul conto corrente intestato allo Studio Cerchi Mattioni presso la Banca diAg.di Codice

IBAN e comunque per un totale non superiore alla spesa complessiva convenuta ai sensi dell'articolo 2. L'Avvocato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Avvocato si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale del delegato ad operare sul predetto conto al Comune entro 5 giorni dalla stipula del presente atto. L'Avvocato si impegna, nel caso in cui non si vada fino in fondo ma si concluda prima il processo, a rivedere il preventivo ed a chiedere solo quanto dovuto fino a quel momento. Resta inteso che, nel caso in cui al termine del giudizio, detta quantificazione dovesse risultare insufficiente, l'Avvocato dovrà, oltre a motivare analiticamente tutte le voci che di rendesse necessario integrare e/o aggiungere rispetto al preventivo iniziale.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Avvocato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. , nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ. , previa dichiarazione da comunicarsi all'Avvocato con raccomandata r.r. il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 136/2010.

Art. 5

Le parti sono consapevoli che, al fine di rispondere al requisito della trasparenza , il cui obbligo è ribadito dalla L. 244/2007 e da successiva normativa in materia, tale contratto sarà pubblicato sul sito internet del Comune unitamente alla determinazione con la quale si è conferito detto incarico.

Art. 6

Tutte le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Avvocato che resta tenuto ad ogni adempimento fiscale, se dovuto.

Letto, firmato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI VIMODRONE
Il Responsabile del Settore Contratti
e Affari Legali
Dott.ssa Chiara Gregorini

L'Avvocato Roberto Mattioni